ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, nella definizione delle terre e rocce da scavo, prevede che esse possono contenere una concentrazione di amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, mentre la normativa europea e il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedono il valore di 1000 mg/kg di amianto quale limite di riferimento per la pericolosità del rifiuto e per la bonifica sia dei siti a destinazione commerciale sia dei siti a destinazione d'uso residenziale, in linea con la filosofia comunitaria e nazionale sulla gerarchia dei rifiuti orientata a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti stessi, in modo da diminuire l'approvvigionamento di materie prime e lo smaltimento in discarica; la riduzione del valore di riferimento sull'amianto da 1000 mg/kg a 100 mg/kg comporterebbe la necessità di smaltimento dei materiali di zone « amiantifere » con imponenti aumenti di costi;

l'articolo 2, comma 1, lettera *b)* attribuisce all'Istituto Superiore di Sanità il potere di indicare limiti di riferimento per le concentrazioni di sostanze inquinanti, anche derogatori rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, esercitando così una funzione legislativa, quale quella di modifica di un decreto legislativo, che sicuramente non compete a tale Istituto;

l'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, reca una definizione di « matrice materiale di riporto » che rischia di non prendere in considerazione tutte le ipotesi necessarie a garantire un'efficace e sostenibile gestione dei materiali da riporto senza l'introduzione di discipline speciali anche per consentire l'avvio di un processo non più rinviabile di rigenerazione urbana e di « bilancio zero » nel consumo di suolo; sarebbe pertanto opportuno mantenere la definizione di matrici materiali di riporto recata dall'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 e di sopprimere l'ultimo periodo della lettera *c)*, che, disciplinando le quantità dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto presenti in peso rende tecnicamente incerte le indagini ambientali e non garantisce sul profilo ambientale;

l'articolo 2, comma 1, lettera *d)* definisce « materiale di riporto conforme » le matrici materiali di riporto che, all'esito del test di cessione, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee; sarebbe opportuno sostituire l'espressione « materiale di riporto conforme » con una più chiara che meglio ne espliciti la *ratio legis*, ossia l'inserimento di tali materiali, qualora destinati al riutilizzo, fra i sottoprodotti;

l'articolo 2, comma 1, lettera *o)* contiene la definizione di « sito di produzione » quale uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo,

nella quale non viene contemplato l'intero cantiere di realizzazione dell'opera; tale definizione va meglio precisata per ricomprendere, ferme restando tutte le tutele ambientali, anche le strutture logistiche serventi;

l'articolo 2, comma 1, lettera *z)*, contiene una definizione di « cantiere di piccole dimensioni » poco esaustiva, considerata la presenza di tanti « microcantieri » nella gestione delle infrastrutture a rete;

l'articolo 5 detta la disciplina per il deposito intermedio, prevedendo che il deposito delle terre e rocce da scavo conforme alle previsioni del piano di utilizzo deve essere identificato tramite apposita segnaletica;

l'articolo 6 detta la disciplina relativa al trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo, qualificate sottoprodotti, prevedendo che la documentazione di trasporto, predisposta in triplica copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, è conservata dai predetti soggetti, per tre anni ed è resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo;

l'articolo 7 prevede, quali destinatari della dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'autorità competente, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA), il comune del sito di produzione e il comune del sito di utilizzo; andrebbe valutata la possibilità di maggiore semplificazione riconoscendo al comune destinatario delle terre e rocce da scavo il compito di trasmettere la dichiarazione agli altri enti;

l'articolo 10, relativo alle terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione, prevede che le ARPA, su proposta dell'autorità competente, possono effettuare analisi aggiuntive; ai sensi ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di rifiuti, è la Provincia l'organo preposto ai controlli, la quale può avvalersi di altri organismi pubblici, fra i quali le stesse Agenzie regionali per il controllo ambientale;

sarebbe necessario integrare l'articolo 11 richiamando, per un verso, il ricorso ad interventi di sicurezza permanente ai fini del riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale e, per l'altro, il riferimento ai dati delle agenzie ambientali ai fini della dimostrazione dei valori di fondo esistenti;

andrebbe, inoltre, meglio definito il concetto di qualificazione e capacità tecnica equipollenti per individuare gli enti ai quali è demandato lo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito della procedura di utilizzo ai sensi dell'articolo 13 nei casi di inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale valutando il ricorso anche a soggetti privati accreditati;

sarebbe opportuno prevedere un'efficacia maggiore nel caso di lavori più complessi che richiedono tempi lunghi per la loro realizzazione;

rilevata, altresì, la necessità di:

prevedere, una disciplina semplificata di dettaglio per i « microcantieri », nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi;

modificare il contenuto dell'allegato 1 (Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo), al fine, tra l'altro, di prevedere che il sito di deposito intermedio, laddove non vi siano in prossimità aree con la stessa destinazione urbanistica o sia motivatamente impossibile la sua realizzazione, possa avere una destinazione d'uso urbanistica diversa da quella del sito di produzione, subordinando tale possibilità, laddove necessario, all'adozione di accorgimenti atti a garantire il controllo delle acque di percolazione e la separazione fisica tra i materiali depositati e quelli presenti *in situ*;

modificare il contenuto dell'allegato 3 (Normale pratica industriale), al fine di evitare fenomeni di *gold plating*, assicurare coerenza con l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria e con atti della Commissione Europea (COM 2007) 59 DEF o la « *Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98 del 2012* » e consentire, come pratica industriale, la stabilizzazione a calce a determinate condizioni, che consentano di superare i rilievi avanzati nell'ambito della procedura EU Pilot 554/13/ENVI;

modificare il contenuto dell'allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali), al fine di consentire un approfondimento tecnico-scientifico in merito alle procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e all'accertamento delle qualità ambientali, descritte nell'allegato, valutando, altresì, le conseguenze derivanti dalla mancata espressione nei termini di legge dei pareri dell'ISS e dell'ISPRA;

modificare il contenuto dell'allegato 5 (Piano di utilizzo) al fine, tra l'altro, di integrare i contenuti del Piano medesimo con ulteriori dati tecnici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera *b)* stabilendo un valore soglia per l'amianto pari allo 0,1 per cento (1.000 mg/kg), corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose;

2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una definizione per i « microcantieri », intesi quali cantieri nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi;

3) valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disciplina semplificata per i cantieri di micro dimensioni, da coordinare con gli articoli 20 e 21, prevedendo che le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possano essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che lo scavo non abbia impatti significativi sull'ambiente;

4) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 3, la possibilità di ricomprendere la stabilizzazione a calce nel novero dei trattamenti di normale pratica industriale, prevedendo una preventiva caratterizzazione del materiale prima di qualsiasi trattamento di stabilizzazione a calce, che assicuri il non inglobamento di eventuali contaminanti, e il rispetto di determinate condizioni volte a indicare, tra l'altro, nel Piano di utilizzo la verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione con le modalità di cui agli allegati 2, 4 e 8, l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e la specificazione dei benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche, nonché la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;

5) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, l'opportunità di sopprimere il riferimento, nella caratterizzazione ambientale, alla esecuzione previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta e di prevedere, nelle more della emanazione di una nuova disciplina da definire entro dodici mesi con il supporto tecnico scientifico del sistema delle Agenzie ambientali, l'applicazione delle procedure del decreto ministeriale 161/2012 e di quelle di preparazione analitiche classiche;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, comma 1, let-

tera *b)*, le parole « o ai limiti di riferimento indicati dall'Istituto superiore di sanità », attesa la natura tipicamente normativa delle funzioni ivi riconosciute all'Istituto Superiore di Sanità;

b) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, l'ultimo periodo – considerata la mancanza di uno standard tecnico per la valutazione del limite massimo del 20 per cento in peso dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo – mantenendo, quindi, la definizione di riporto di cui al decreto-legge n. 2 del 2012, successivamente modificato dall'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 o di definire in altri termini i sopra indicati standard;

c) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, l'espressione « materiale di riporto conforme » con una definizione più chiara per meglio esplicitare la ratio della norma, ossia l'inserimento di tali materiali, qualora destinati al riutilizzo, tra i sottoprodotti;

d) valuti il Governo, altresì, l'opportunità, per i limiti cui riferirsi per la valutazione del test di cessione, da effettuare comunque sul materiale « tal quale », di fare riferimento solo all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, provvedendo anche a rivedere tale decreto con i suoi allegati al fine di risolvere le incongruenze presenti rispetto alle successive disposizioni europee;

e) valuti il Governo l'opportunità di estendere il concetto di sito di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o)*, anche alle strutture logistiche serventi;

f) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'articolo 5, comma 1, la lettera *a-bis*), volta a prevedere che siano attuate misure di tutela sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali, nonché di eliminare, al medesimo articolo 5, comma 1, lettera *e)*, l'identificazione tramite apposita segnaletica del deposito effettuato nel sito stesso di produzione delle terre;

g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in relazione all'articolo 6, ulteriori provvedimenti per la dematerializzazione della documentazione relativa al trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo, qualificate sottoprodotti;

h) valuti il Governo l'opportunità di semplificare la procedura di cui all'articolo 7, riducendo la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, eventualmente prevedendo che il comune destinatario delle terre e rocce da scavo provveda ad effettuare la trasmissione della dichiarazione agli altri enti coinvolti ed interessati, in ottemperanza anche agli orientamenti di semplificazione;

i) valuti il Governo l'opportunità del pieno coinvolgimento delle Province nelle procedure di controllo;

j) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 11, nel senso di prevedere che, nel caso in cui per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di riutilizzo previste possano comportare una diffusione nell'ambiente di tali sostanze in grado di produrre un pericolo concreto per l'ambiente, il riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale possa avvenire anche ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza permanente;

k) valuti il Governo, al medesimo articolo 11, l'opportunità di prevedere, altresì, che il proponente del piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale;

l) valuti il Governo l'opportunità di meglio definire i concetti di qualificazione e capacità tecnica equipollenti a cui è demandato lo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito della procedura di utilizzo ai sensi dell'articolo 13 nei casi di inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale valutando il ricorso anche a soggetti privati accreditati;

m) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, un'efficacia maggiore del Piano di utilizzo nel caso di lavori complessi che richiedono tempi lunghi per la loro realizzazione;

n) valuti il Governo, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, l'opportunità di prevedere un facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei casi in cui essa è prevista;

o) valuti il Governo l'opportunità, al medesimo comma 1 dell'articolo 21, di concedere al produttore e all'utilizzatore tempi di riutilizzo maggiori rispetto al limite di un anno previsto dal comma 1 dell'articolo 21;

p) valuti il Governo l'opportunità, al comma 4 dell'articolo 21, di prevedere una proroga per dodici mesi anziché per sei mesi;

q) valuti il Governo la riformulazione dell'articolo 26 affinché si evinca con chiarezza che la caratterizzazione di cui al comma 1, lettera *a)* è da riferirsi al piano di gestione degli scavi effettuato in aree di bonifica successivamente alla caratterizzazione effettuata ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

r) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 27, comma 1, nel senso di prevedere che i procedimenti in corso, avviati ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 o dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o di norme precedenti sulla base delle quali sono stati approvati i piani di utilizzo ovvero si prevede l'approvazione dei piani stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono assoggettati alla normativa previgente, come pure le eventuali modifiche che successivamente potranno essere apportate ai medesimi piani; di prevedere comunque che sia facoltà del proponente di un piano già approvato o del quale sia in corso il procedimento di approvazione o di modifica chiedere che sia applicata la normativa del regolamento;

s) valuti il Governo l'opportunità, al comma 3 dell'articolo 27, di sostituire la parola « deve » con la parola « può »;

t) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'Allegato 1 prevedendo che la caratterizzazione ambientale – che è svolta dal proponente e a sue spese in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4 – deve essere eseguita unicamente sui siti dai quali provengono le terre e rocce da scavo e sui siti di destinazione delle stesse, salvo motivata richiesta di caratterizzazioni sito specifiche da parte dell'autorità competente all'approvazione del Piano, nell'ambito della procedura di approvazione dello stesso. In merito ai siti di deposito intermedio, prevedere che il sito di deposito intermedio, laddove non vi siano in prossimità aree con la stessa destinazione urbanistica o sia motivatamente impossibile la loro realizzazione, possano avere una destinazione d'uso urbanistica diversa da quella del sito di produzione, subordinando tale possibilità, laddove necessario, all'adozione di accorgimenti atti a garantire il controllo delle acque di percolazione e la separazione fisica tra i materiali depositati e quelli presenti in situ;

u) valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento fra la previsione che inserisce nelle normali pratiche industriali operazioni quali « la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con eventuale eliminazione degli elementi antropici » e « la riduzione volumetrica mediante macinazione » e quanto precisato

nella Nota dell'All. C al D.Lgs. 152/2006 che inserisce espressamente operazioni come la cernita, la frammentazione, la compattazione ecc. fra le operazioni di Recupero di rifiuti;

v) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, l'opportunità di prevedere nel caso di mancata comunicazione da parte dell'Autorità competente degli esiti dei pareri dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, la possibilità di avvio delle attività in conformità al Piano di utilizzo presentato;

w) valuti, altresì, il Governo, in relazione al medesimo Allegato 5, di integrare il primo capoverso del punto 4 dell'Allegato facendo riferimento alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti, nonché di sostituire il sottopunto 1 di cui al punto 6 con il seguente:

« 1. inquadramento territoriale e topocartografico:

1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);

1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con capisaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);

1.7 profili di scavo e/o di riempimento (*pre* e post opera);

1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto ».

Valuti, infine, il Governo, in relazione al medesimo Allegato 5, di aggiungere, in fine, il seguente punto:

« 6. specifiche tecniche:

6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dall'esecutore e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con specifiche informatiche comunemente in uso (ad esempio dxf, dwg, ecc.) o su espressa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE *Infrastructure for Spatial Information in Europe* – Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa). ».